



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 16 giugno 2022

Alle Organizzazioni Regionali e  
Provinciali Confesercenti

Loro sedi

Prot. n. 4877.11/2022 GDA

**Oggetto: Novità sugli obblighi concernenti l'utilizzo delle mascherine.**

Il 15 giugno sono scadute le previsioni relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) previste a tutela della salute in relazione ai rischi da Covid-19 dall'art. 10-quater del DL n. 52/21, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/21, aggiunte n. 52/22, di conversione del DL n. 24/2022.

Il Governo, nella giornata di ieri, ha approvato un **decreto-legge che provvede alla proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.**

Nel contempo, **il Ministro della Salute ha emesso una nuova Ordinanza-ponte** (con efficacia fino al 22 giugno, **per assicurare la copertura del periodo decorrente da oggi fino alla pubblicazione del predetto decreto-legge**), la quale dispone:

1. l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  - 1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  - 2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - 3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - 4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  - 5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  - 6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
  
2. L'Ordinanza fa altresì obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli

hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

3. L'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva non si applica per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori.

Si conferma che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Quanto ai **dipendenti ed addetti delle attività economiche e dei servizi**, come è noto (in proposito rimandiamo alla circolare dell'Ufficio Legislativo del 5 maggio scorso (n. 4870), **restano fermi gli obblighi, fra i quali quello di utilizzo delle mascherine, previsti dal *Protocollo di aggiornamento della sicurezza Covid nei luoghi di lavoro***, adottato con Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, **la cui efficacia è stata procrastinata, con l'accordo tra Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, INAIL e rappresentanze delle Associazioni Datoriali e Sindacali, fino ad una prossima riunione che dovrà tenersi entro il 30 giugno** presso il Ministero del Lavoro, semprechè nel frattempo non intervengano novità.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

